



**Comune di
Novellara**

Allegato alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. del

Comune di Novellara



**REGOLAMENTO
PER L'UTILIZZO DEL TEATRO COMUNALE "FRANCO TAGLIAVINI"**



**Comune di
Novellara**

INDICE

- Art. 1 – Oggetto**
- Art. 2 – Concessione del teatro**
- Art. 3 – Modalità di richiesta d’uso**
- Art. 4 – Tariffe d’uso**
- Art. 5 – Impegni del Comune**
- Art. 6 – Adempimenti a carico del concessionario**
- Art. 7 – Revoca e recesso dell’autorizzazione**
- Art. 8 – Norme generali di funzionamento del teatro**
- Art. 9 – Posti autorizzati ed obblighi del concessionario**
- Art. 10 – Personalizzazione del teatro, iniziative di marketing**
- Art. 11 – Responsabilità**
- Art. 12 – Norme finali e transitorie**



**Comune di
Novellara**

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL TEATRO COMUNALE "FRANCO TAGLIAVINI"

Principi generali

Il Teatro Franco Tagliavini, di seguito denominato Teatro, è un bene culturale e, come tale, va salvaguardato e valorizzato nei modi e nelle forme adeguate ad una struttura di interesse architettonico, artistico e storico.

Il teatro è destinato prioritariamente allo svolgimento di spettacoli teatrali, musicali, danza, concerti, proiezioni cinematografiche, convegni e manifestazioni culturali che a giudizio dell'Amministrazione Comunale, sono ritenuti di interesse o di notevole importanza per la crescita culturale e sociale del territorio.

Ai fini della diffusione e dello sviluppo dell'attività culturale ed artistica nell'ambito dello spettacolo, il Comune gestisce il servizio con finalità tese a realizzare programmi di spettacoli, concepiti con criteri di organicità, di qualità e di rispetto del pluralismo culturale; ricerca e mantiene rapporti di collaborazione con le istituzioni culturali pubbliche e/o private, con particolare riferimento al territorio.

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento disciplina le modalità di utilizzo del Teatro Comunale, per le attività organizzate, patrocinate e/o comunque autorizzate dal Comune.

Il Teatro, gli arredi e le attrezzature in esso contenute sono parte integrante del patrimonio del Comune di Novellara e sono concessi in uso secondo le norme del presente Regolamento.

Art. 2 Concessione del Teatro

1. Compatibilmente con i programmi di attività del Comune, che hanno sempre la precedenza, il teatro può essere concesso in uso ad enti, associazioni, istituzioni scolastiche o privati per iniziative di carattere culturale o comunque per manifestazioni di pubblico interesse, previo pagamento di tariffe, determinate dalla Giunta comunale, meglio declinate all'art.4.
2. I locali e le attrezzature vengono concessi in uso, nelle condizioni di arredo in cui si trovano e comprendono:
atrio, foyer, servizi igienici per il pubblico, biglietteria, guardaroba, sala, palcoscenico, camerini e relativi servizi.
3. L'uso dei locali e delle attrezzature del Teatro è consentito per manifestazioni di carattere artistico-culturale, quali:
 - a) spettacoli teatrali,
 - b) concerti, rappresentazioni musicali e balletti,
 - c) proiezione di video, film e documentari,



Comune di Novellara

- d) realizzazione di prodotti multimediali,
 - e) realizzazione di servizi fotografici, radiotelevisivi e cinematografici,
 - f) convegni, riunioni, conferenze, seminari e dibattiti,
 - g) iniziative di promozione commerciale e/o culturale compatibili col decoro e la tradizione dello stesso,
 - h) celebrazione di matrimoni civili.
4. La concessione del teatro per richieste a carattere politico ovvero proposte da gruppi, movimenti o partiti politici, è autorizzata a seguito di parere della Giunta Comunale che valuta la rilevanza di pubblico interesse della manifestazione, oltre che il rispetto dei valori e dei principi della costituzione repubblicana.
5. La concessione del teatro per usi diversi da quelli consentiti nel presente regolamento, è autorizzata a seguito di parere della Giunta Comunale che ne valuta la compatibilità e l'adeguatezza con lo spazio teatrale.

Art. 3 **Modalità della richiesta d'uso**

1. Ad esclusione degli spettacoli e delle iniziative organizzate direttamente dall'Amministrazione ovvero in collaborazione con la stessa, le domande di concessione, redatte su appositi moduli, devono essere inoltrate all'Ufficio relazioni con il pubblico (URP), non prima di quattro mesi, (otto mesi per i matrimoni) e almeno venti giorni prima della data richiesta per l'utilizzo. L'atto di concessione e il relativo pagamento, viene effettuato presso il medesimo ufficio.
Non è possibile autorizzare eventuali richieste di utilizzo, prima dell'approvazione della stagione teatrale.
2. Le concessioni relative alle richieste di cui ai punti f), g) e h), sono rilasciate dall'URP, previa verifica del calendario con il servizio teatro, che provvede direttamente ad autorizzare gli utilizzi del teatro di cui alle lettere da a) a e).
3. La richiesta d'uso può essere effettuata per più giornate o frazioni di giornata con i seguenti orari:
- Intera giornata: dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle 24:00
 - Frazione di giornata:
 - a. mattino dalle 9:00 alle 13:00,
 - b. pomeriggio dalle 15:00 alle 19:00
 - c. sera dalle 19:30 alle 23:30.
4. Tutte le operazioni precedenti e successive alla manifestazione (allestimenti, smontaggi, prove, deposito materiali) devono essere comprese nell'arco di tempo richiesto nella relativa domanda. Nel caso che i materiali utilizzati non vengano rimossi alla fine dello spettacolo, viene applicata una tariffa giornaliera per la giacenza degli stessi.



Comune di Novellara

5. In caso di richieste volte ad ottenere l'utilizzo del Teatro in periodi concomitanti, si segue l'ordine della data di arrivo della domanda.
6. È negata la concessione del teatro a coloro che in occasione di un precedente uso dei locali non abbiano correttamente ottemperato agli obblighi derivanti dalla stessa.
7. Il Comune di Novellara con proprio provvedimento, ha la facoltà di concedere il patrocinio per iniziative di elevato interesse socio-culturale.

Art.4 Tariffe d'uso

1. Le tariffe per l'uso del teatro e dei servizi integrativi vengono approvate dalla Giunta comunale, sulla scorta dei costi generali di gestione e degli eventuali servizi aggiuntivi, le quali devono essere versate entro la data di ritiro della concessione, almeno 3 giorni prima della data fissata per l'iniziativa o la rappresentazione.
2. E' concessa la gratuità dell'utilizzo per i seguenti soggetti:
 - a) a tutti gli ordini di scuole presenti nel territorio comunale,
 - b) al soggetto gestore della locale scuola di musica comunale,
 - c) ai casi di patrocinio gratuito autorizzati di volta in volta dalla Giunta Comunale.

Per i casi di cui ai punti 1. e 2. la gratuità viene riconosciuta nei limiti del numero di giornate stabilite nella delibera di Giunta Comunale che determina le tariffe d'uso del teatro.

Art.5 Impegni del Comune

1. Al fine dello svolgimento delle attività contemplate nel Regolamento, il Comune provvede ad assicurare l'agibilità dell'immobile e il rispetto delle norme di sicurezza vigenti oltre ai seguenti servizi, previo pagamento delle tariffe approvate dalla Giunta Comunale:
 - a) le misure tecniche relative a locali, impianti ed attrezzature necessarie per il loro corretto esercizio, anche attraverso prestazioni rese da ditte appaltatrici, individuate dal Comune (tecnico di palcoscenico ed elettricista);
 - b) il personale per l'apertura e la chiusura (tenendo presente le pause pranzo e cena);
 - c) la pulizia iniziale dei locali, prima dell'utilizzo;
 - d) squadra di emergenza secondo quanto disposto dalla vigente normativa antincendio durante lo spettacolo, se non garantita dal concessionario.



Comune di Novellara

2. I seguenti servizi aggiuntivi eventualmente richiesti (da indicare nella domanda di concessione), possono essere erogati compatibilmente con la disponibilità di locali e/o personale, dietro pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale:
- biglietteria nei giorni precedenti lo svolgimento della manifestazione,
 - servizio di biglietteria da parte del personale addetto del Teatro,
 - personale aggiuntivo: di assistenza (maschere), biglietteria, guardaroba, allestimenti o interventi tecnici particolari, spese di facchinaggio.

Art.6 Adempimenti a carico del concessionario

Sono di competenza del concessionario i seguenti eventuali adempimenti:

- certificato di agibilità per pubblico spettacolo,
- permessi SIAE,
- certificato di agibilità ENPALS, ai sensi della L.153/1988,
- eventuali comunicazioni alle forze di sicurezza,
- provvedere ad una propria squadra di emergenza secondo quanto disposto dalla vigente normativa antincendio e di sicurezza,
- servizio di biglietteria,
- sistemare, pulire e vuotare i cestini (soprattutto quelli con scarti e contenitori contenenti cibo), in tutti i locali che vengono frequentati dagli attori, tecnici e personale, oltre che da visitatori, con frequenza giornaliera e comunque al termine di ogni evento o replica, con utilizzo di materiale a proprio carico,
- allestimento del Teatro, trasporto e facchinaggio dei propri materiali (con accesso negli orari indicati all'art.3),
- ulteriori necessità di attrezzature, materiali, impianti e/o prestazioni del personale tecnico sono a totale carico del richiedente.

Art. 7 Revoca e recesso dell'autorizzazione

- L'eventuale disdetta dell'uso del Teatro deve essere comunicata in forma scritta almeno 7 gg. prima della data di utilizzo.
In tal caso, qualora la tariffa sia già stata versata, viene interamente rimborsata, al netto di eventuali costi già sostenuti dal teatro che saranno comunque dovuti dal concessionario.
- Nel caso la disdetta venga comunicata in un termine inferiore a 7 giorni prima, il concessionario è comunque tenuto al pagamento del 50% della tariffa, oltre al rimborso delle spese eventualmente sostenute dal Teatro.



Comune di Novellara

3. Qualora il recesso sia dovuto a cause di forza maggiore, fermo restando quanto previsto nei commi precedenti, l'organizzatore ed il Dirigente del Servizio possono concordare una nuova data per l'utilizzazione del Teatro.
4. Nel caso in cui sia accertato che l'attività svolta dal concessionario non corrisponde a quella autorizzata, ovvero la stessa non si svolge con le necessarie misure di sicurezza per persone e/o cose, l'autorizzazione viene revocata e il Comune provvede ad incamerare le tariffe versate.
5. Sono fatte salve le clausole in materia di recesso, revoca, annullamento e penali, finalizzate alla tutela dell'Ente, previste nei contratti relativi alle iniziative proprie dell'Ente.

Art.8

Norme generali di funzionamento del Teatro

1. Il Teatro viene aperto al pubblico non prima di un'ora dall'inizio dello spettacolo.
2. I biglietti di ingresso vengono posti in vendita presso la biglietteria del Teatro almeno un'ora prima di ogni spettacolo e in prevendita nei giorni di apertura della biglietteria. Il concessionario non può mettere in vendita un numero di biglietti superiori ai posti autorizzati di cui all'art.9.
3. Gli spettatori devono prendere posto entro l'orario previsto per l'inizio dello spettacolo.
4. È vietato l'accesso in sala a spettacolo iniziato. Gli spettatori giunti in ritardo sono invitati ad attendere nel Foyer il primo intervallo per raggiungere il proprio posto. A spettacolo iniziato potrebbe essere assegnato un altro posto per evitare di disturbare il pubblico già in sala.
5. I posti numerati servono ad uso esclusivo di chi ha acquistato il diritto ad occuparli e non possono essere occupati da altri, nemmeno temporaneamente, anche se fossero lasciati liberi.
6. Non è consentito assistere agli spettacoli senza assegnazione di posto a sedere.
7. Non può essere ostacolato il libero passaggio tra le fila né l'ostruzione delle zone di transito del pubblico per accedere ai vari posti, le uscite di sicurezza devono rimanere libere sia all'interno che all'esterno.
8. Non è consentito disturbare il pubblico, sono vietati urla, schiamazzi, fischi, parole offensive, nonché il lancio di oggetti di qualsiasi specie.
9. Nel Teatro è assolutamente vietato fumare, consumare cibi e/o bevande, lanciare coriandoli e stelle filanti di qualsiasi dimensione o materiale, riso o pasta in genere, nonché altri oggetti o gadget. L'Amministrazione Comunale potrà derogare a tali divieti per esigenze artistiche di spettacoli o eventi.



Comune di Novellara

10. Per motivi di sicurezza è obbligatorio depositare in guardaroba ombrelli e passeggini. Il servizio guardaroba è gratuito.
11. Nei palchi è vietato introdurre o rimuovere sedie che alterano la dislocazione dei posti.
12. Per qualsiasi problema o esigenza il pubblico è pregato di rivolgersi al personale di sala.

Art.9 Posti autorizzati ed obblighi del concessionario

1. I posti a sedere autorizzati dalla Commissione Provinciale di Vigilanza sono 295 (duecentonavanta-cinque).
2. Il concessionario è tenuto al rispetto e a far osservare le norme di funzionamento del teatro di cui al precedente art.8, di cui è responsabile civilmente e penalmente in caso di inosservanza.
3. Il Comune può riservare un numero di posti per ospitare autorità, definito di volta in volta.
4. Il concessionario deve provvedere alla fornitura di due manifesti e di alcuni programmi di sala per l'archivio del teatro. Sui manifesti e sulle locandine non possono essere utilizzati il logo e la denominazione del teatro, se non come indicazione del luogo sede dello spettacolo, per non ingenerare confusione con l'attività istituzionale del teatro.
5. Nel caso in cui sia accordato il patrocinio del Comune, dovrà esserne fatta menzione sugli stampati pubblicitari.
6. L'apporto e l'uso di scenografie (fondali, elementi tecnici, elettrici, elettronici indipendenti, oggettistica, attrezzature video, di proiezioni, installazioni e simili) devono essere svolti senza apportare alcuna modifica strutturale o effetto che non consenta il ripristino dello spazio utilizzato nella maniera in cui è stato concesso originariamente. Il ripristino è a carico del fruitore.
7. Al fine di garantire la sicurezza e la funzionalità degli impianti, il concessionario utilizza la struttura tecnica, individuata dall'Amministrazione comunale, che gestisce in via continuativa le attrezzature del teatro. Il concessionario riconosce il relativo costo, nella stessa misura convenuta con l'Amministrazione comunale, direttamente alla ditta incaricata.
8. Il concessionario deve fornire dichiarazione che gli allestimenti scenici d'uso sono a norma e realizzati con tecniche di assoluta sicurezza, sia relativamente alla salvaguardia delle strutture, sia per quanto concerne l'incolumità delle persone che accederanno ai locali interessati. I relativi oneri sono a carico del fruitore.
9. Al concessionario viene richiesto di compilare il Documento Unico di Valutazione dei rischi fornito dal Comune.



Comune di Novellara

10. Non possono essere apportate modifiche ai locali, agli impianti, alle attrezzature tecniche. La struttura deve essere sempre restituita nel medesimo stato in cui è stata consegnata, ed in perfetto stato al termine dell'uso, libera da cose ed attrezzature, non appartenenti al teatro, utilizzate per la manifestazione.

Art. 10

Personalizzazione del Teatro, iniziative di marketing

1. E' consentita l'installazione, solo all'interno di elementi atti a personalizzare la propria iniziativa (scritte, cartelli, addobbi, oggetti promozionali e pubblicitari) che resta comunque sempre a carico dell'utilizzatore. Tale operazione dovrà essere preventivamente concordata con la direzione del Teatro per evitare l'utilizzo di materiali che possono arrecare danni per gli arredi e pareti del Teatro.
2. L'installazione all'esterno di quanto sopra elencato è consentita solo per iniziative organizzate direttamente o in collaborazione con il Comune.
3. Oltre alla eventuale vendita di biglietti, è consentito al concessionario la possibilità di vendere oggetti promozionali, libri, materiali audiovisivi, gadget, utilizzando all'uopo gli spazi del foyer, previo possesso delle autorizzazioni necessarie e dietro propria esclusiva responsabilità. La richiesta dovrà essere indicata nella domanda di concessione del teatro.
4. E' vietata la vendita di cibo e bevande.

Art. 11

Responsabilità

1. L'uso dei locali, sia a carattere gratuito che oneroso, deve essere improntato al massimo rispetto dei beni. La destinazione d'uso dei locali è esclusivamente quella indicata nell'atto di concessione, un utilizzo improprio dei locali implica l'immediata revoca della concessione, fatta salva ogni responsabilità di carattere civile o penale a carico del gruppo ovvero dell'organizzazione concessionaria.
2. Il concessionario deve essere in regola da un punto di vista assicurativo e previdenziale nei confronti delle loro maestranze e di chiunque si trovi ad operare all'interno del Teatro per loro conto.
3. L'introduzione e l'uso nelle sale di attrezzature, strumenti, materiali e impianti di proprietà di terzi, la realizzazione di opere, installazioni e interventi all'interno del Teatro, espressamente richiesti nella domanda e autorizzati, devono avere le caratteristiche previste dalle norme in vigore; gli impianti e le installazioni devono essere realizzati a regola d'arte.
4. È esclusa qualsiasi responsabilità a carico del Comune per lavori ed installazioni eseguiti da terzi.
5. Il concessionario è direttamente responsabile:
 - della manifestazione e di ciò che avviene durante la stessa e pertanto deve assicurare l'incolumità



Comune di Novellara

del pubblico,

- di eventuali danni causati alla struttura, ad arredi o impianti dei locali concessi, o eventuali furti si verificassero nel periodo di concessione dei locali,
 - dall'uso di materiale, attrezzature e beni, ed eventuali danni a persone, o quant'altro verrà collocato nei locali del Teatro.
6. Il Concessionario esonera e solleva l'Amministrazione Comunale, compreso il personale dipendente e i collaboratori a qualunque titolo del Comune, da ogni responsabilità civile, anche oggettiva, e penale, nonché da qualsiasi richiesta di risarcimento danni e di rimborso, presente o che potrebbe essere rivendicata in futuro, per eventuali malori, incidenti e infortuni, danni, lesioni personali subiti (incluso il decesso e l'invalidità permanente) o causati a terzi, da qualsiasi persona coinvolta nella esibizione, nell'uso di congegni, dotazioni, impianti e attrezzature presenti in teatro e dal pubblico durante il periodo di concessione.
7. Il Concessionario si impegna formalmente a rifondere direttamente o col tramite di assicurazioni eventuali danni e lesioni personali a terzi.
8. Il Concessionario è tenuto al rimborso completo dei danni arrecati alla struttura, agli apparati decorativi, agli impianti tecnologici, agli arredi, all'attrezzatura del Teatro "F. Tagliavini" e in generale a quanto, anche occasionalmente, si trova nel Teatro, durante l'esercizio dell'attività o in conseguenza di essa.

Art. 12 **Norme finali e transitorie**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal _____.
2. Le disposizioni di cui all'art. 9 c. 7 si applicano a decorrere dall'1/09/2022. Fino a quel momento è facoltà del concessionario avvalersi di un proprio tecnico a condizione che si provveda a stilare un verbale sullo stato di funzionamento delle attrezzature e degli strumenti del teatro, previa verifica da effettuare prima e dopo l'utilizzo del teatro in presenza del tecnico del Comune e del tecnico del concessionario o loro designato. In caso di danni causati nell'utilizzo della strumentazione il concessionario sarà tenuto al rimborso.